



Comune di Magnago
Regolamento
per l'applicazione
della
IUC

Magnago, 08 Luglio 2014

S O M M A R I O

CAPO PRIMO

Imposta Unica Comunale IUC - Disciplina generale

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

Articolo 3 - Soggetto attivo

Articolo 4 - Componenti dell'imposta

CAPO SECONDO

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU

Articolo 5 - Ambito di applicazione

Articolo 6 – Presupposto dell'imposta

Articolo 7 – Soggetti passivi

Articolo 8 – Determinazione della base imponibile

Articolo 9 – Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Articolo 10 – Aree fabbricabili divenute inedificabili

Articolo 11 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Articolo 12 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

Articolo 13 – Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili

Articolo 14 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta

Articolo 15 – Detrazione applicabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze

Articolo 16 – Esenzioni

Articolo 17 – Quota riservata allo Stato

Articolo 18 – Versamenti

Articolo 19 – Dichiarazione

Articolo 20 - Compensazione

Articolo 21 - Accertamento

Articolo 22 - Rimborsi

Articolo 23 - Sanzioni e Interessi

Articolo 24 - Valore minimo accertamenti e rimborsi

Articolo 25 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Articolo 26 - Accertamento con adesione

Articolo 27 – Disposizioni in materia di autotutela

Articolo 28 - Riscossione coattiva

Articolo 29 - Funzionario Responsabile dell'imposta

Articolo 30 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 31 - Entrata in vigore

CAPO TERZO

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI

Articolo 32 - Oggetto del Regolamento

Articolo 33 - Gestione e classificazione dei rifiuti

Articolo 34 - Rifiuti assimilati agli urbani

Articolo 35 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Articolo 36 - Soggetto attivo

Articolo 37 - Presupposto della tassa

Articolo 38 - Soggetti passivi

Articolo 39 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Articolo 40 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

Articolo 41 - Utenze non domestiche. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 42 - Superficie degli immobili

Articolo 43 - Piano Finanziario

Articolo 44 - Determinazione della tariffa

Articolo 45 - Articolazione della tariffa

Articolo 46 - Periodo di applicazione del tributo

Articolo 47 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 48 - Occupanti le utenze domestiche

Articolo 49 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 50 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 51 - Scuole statali

Articolo 52 - Tassa giornaliera

Articolo 53 - Tributo provinciale

Articolo 54 - Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 55 - Riduzioni per il riciclo

Articolo 56 - Riduzioni per ulteriori livelli di prestazione del servizio

Articolo 57 - Agevolazioni

Articolo 58 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Articolo 59 - Obbligo di dichiarazione. Contenuto e presentazione della dichiarazione

Articolo 60 - Poteri del Comune

Articolo 61 - Accertamento

Articolo 62 - Sanzioni

Articolo 63 - Riscossione

Articolo 64 - Interessi

- Articolo 65 - Rimborsi
- Articolo 66 - Somme di modesto ammontare
- Articolo 67 - Contenzioso
- Articolo 68 – Funzionario responsabile
- Articolo 69 - Clausola di adeguamento
- Articolo 70 - Disposizioni transitorie
- Articolo 71 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Allegati:

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- All. B: Categorie di utenze non domestiche

CAPO QUARTO

Regolamento per l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili - TASI

- Articolo 72 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 73 - Soggetto attivo
- Articolo 74 - Presupposto del tributo
- Articolo 75 - Soggetti passivi
- Articolo 76 - Base imponibile
- Articolo 77 - Determinazione delle aliquote
- Articolo 78 - Detrazioni
- Articolo 79 - Riduzioni ed esenzioni
- Articolo 80 - Dichiarazioni
- Articolo 81 - Modalità di versamento
- Articolo 82 - Scadenze del versamento
- Articolo 83 - Accertamento
- Articolo 84 - Rimborsi
- Articolo 85 - Sanzioni
- Articolo 86 - Valore minimo accertamento e rimborsi
- Articolo 87 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Articolo 88 - Disposizioni in materia di autotutela
- Articolo 89 - Riscossione Coattiva
- Articolo 90 - Funzionario Responsabile del tributo
- Articolo 91 - Disposizioni finali e transitorie
- Articolo 92 - Entrata in vigore

CAPO PRIMO

Imposta Unica Comunale IUC

Disciplina Generale

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nel Comune di Magnago istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Presupposto dell'imposta

1. L'Imposta Unica Comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 - Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo dell'imposta il Comune di Magnago per gli immobili che insistono sul suo territorio.

Articolo 4 - Componenti dell'imposta

1. L'imposta si articola in due componenti:
 - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *Tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali;
 - nella *Tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

CAPO SECONDO

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU

Articolo 5 - Ambito di applicazione

1. L'Imposta Municipale Propria IMU costituisce la componente di natura patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Magnago dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'articolo 1 comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dall'articolo 1, commi 707 – 729, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La disciplina regolamentare contenuta nel presente capo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 13, comma 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
4. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Magnago. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Magnago in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

Articolo 6 - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria i soggetti di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs. n. 23 del 2011, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8 - Determinazione della base imponibile

1. La base imponibile dell'IMU, così come previsto dall'art. 13 comma 3, 4, 5 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 è costituita dal valore dell'immobile così determinato:

- **per i fabbricati iscritti in catasto:** applicando alla rendita catastale vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione rivalutata del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

- **per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati:** applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135 ovvero, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75 per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- **per le aree edificabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo: alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. A norma dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dalla approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi non vincolanti né per il Comune né per il contribuente, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse. Tale deliberazione può essere modificata annualmente, in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale sull'area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al PGT, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche;

- **in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978 n. 457:** la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata comunque fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato;

- **per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre**

1992 n. 504): la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504. In caso di locazione finanziaria, il valore contabile è determinato sulla base delle scritture del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati per il calcolo;

- **per gli altri fabbricati non iscritti in catasto:** nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti;

- **per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni:** nelle more dell'accatastamento e, quindi della proposizione ovvero dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. L'imposta verrà corrisposta a titolo di acconto salvo conguaglio a saldo determinato con la rendita attribuita.

Articolo 9 - Aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9. La cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
3. L'agevolazione non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
4. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei proprietari, l'agevolazione trova applicazione non solo nei confronti del comproprietario coltivatore diretto ma anche a favore degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola.
5. La domanda di agevolazione deve essere presentata entro la scadenza del versamento della prima rata all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi.

Art. 10 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera f, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 su richiesta dell'interessato è possibile ottenere il rimborso per un periodo non eccedente i 5 anni dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, ad esempio le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed

attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

3. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato da produrre entro 5 anni dalla data di determinazione definitiva di inedificabilità.

Art. 11 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 12 – Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 13 – Fabbricati di interesse storico artistico e fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50%:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica delle persone.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), come indicato nell'articolo 6, comma 1 lettera c) del D.M. 02/01/1998 n. 28 e s.m.i., nel quale la concreta utilizzabilità non è superabile con soli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì si rendono necessari interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o di inabitabilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e s.m.i. attestante l'esistenza del provvedimento di inagibilità o inabitabilità reso dall'autorità competente. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Il fabbricato può ritenersi inagibile od inabitabile ove ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) fondazioni con gravi lesioni che possono compromettere la stabilità dell'edificio;
 - b) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - c) strutture di collegamento (scale, rampe) e strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - d) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.
6. La riduzione dell'imposta nella misura del cinquanta per cento si applica dalla data in cui è stato richiesto lo stato di inabitabilità o di inagibilità all'Ufficio Tecnico Comunale tramite la richiesta di perizia tecnica ovvero dalla data presente nella dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.
7. Non possono godere della presente riduzione i fabbricati non ultimati ed i fabbricati non completamente inutilizzati, nonché quelli non utilizzati per mera volontà del possessore.
8. L'inizio e la cessazione della condizione di inabitabilità o inagibilità dovrà essere dichiarata dal contribuente, attraverso dichiarazione di variazione IMU. Alla dichiarazione deve essere allegato:
 - a) accertamento dello stato dell'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale;
 - b) dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15. contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, eventualmente corredata da dichiarazione tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità od inabitabilità dell'immobile.

Articolo 14 – Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta

1. Le aliquote sono determinate ogni anno dal Consiglio Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota di anno in anno vigente.

Articolo 15 – Detrazione applicabile all'abitazione principale e alle relative pertinenze

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo stabilito nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. Si considera unità immobiliare adibita ad abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
3. Si considerano pertinenze dell'abitazione principale, esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Se la sussistenza del requisito dell'abitazione principale si verifica solo per una parte dell'anno, la detrazione va rapportata allo stesso periodo.

Articolo 16 – Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 - bis del D.P.R. 2 settembre 1973, n. 601, e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;
 - h) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
2. A decorrere dall'anno 2014, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nell'art. 15, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. L'Imposta Municipale Propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Articolo 17 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le eventuali riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 18 - Versamenti

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 e dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate o del bollettino postale approvato con D.M. 23 novembre 2012.

3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.
4. I versamenti relativi all'Imposta Municipale Propria effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'imposta in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e a condizione che vengano comunicati i soggetti interessati. In caso di insufficiente o tardivo versamento ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
5. Il versamento dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, o per eccesso se superiore a detto importo (L. 27 dicembre 2006 n. 296 art. 1 comma 166).
6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a Euro 3 per anno di imposta, così come previsto dall'articolo 18 del Regolamento del Comune di Magnago per la disciplina delle entrate. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alla singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 19 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito Decreto Ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 20 - Compensazione

1. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
2. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di riscossione coattiva dell'imposta.

Articolo 21 - Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere apposito avviso di accertamento per omesso od insufficiente versamento contenente la

liquidazione dell'imposta ancora dovuta, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo articolo 23.

2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite sistemi di posta certificata intestata direttamente al contribuente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
5. Al personale addetto all'attività di gestione dell'imposta municipale propria sono attribuiti, annualmente, ai sensi dell'articolo 59 comma 1 lettera p del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 compensi incentivanti nelle stesse forme e modalità stabilite dal Regolamento Comunale per l'erogazione dell'incentivo ICI.

Articolo 22 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, per la quota di competenza comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune entro centottanta giorni dalla data di richiesta provvede al rimborso.

Articolo 23 - Sanzioni e Interessi

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni delle seguenti norme:
 - Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473 e s.m.i.;
 - Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
 - Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la L. 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i..
2. Gli interessi vengono calcolati in misura pari al tasso di interesse legale.
3. Gli interessi, dovuti per mancato o parziale versamento, vengono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data della scadenza del versamento stesso.
4. Il medesimo tasso di interesse verrà applicato sia per i provvedimenti sanzionatori, che per i provvedimenti di rimborso.

Articolo 24 - Valore minimo accertamenti e rimborsi

1. Qualora l'importo da rimborsare o da recuperare da parte dell'Ente risulti essere per ciascuna annualità inferiore a Euro 12,00, comprensivo di sanzioni e interessi, non si provvederà ad effettuare alcuna attività di accertamento, rimborso o recupero coattivo.

Articolo 25 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. In caso di debito derivante dalla notifica di avvisi di accertamento IMU può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell'importo complessivo (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi).
2. La rateizzazione del debito totale è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, da inviare all'Ufficio Tributi entro il termine indicato nel provvedimento per il pagamento del relativo importo ed è concessa con atto del Funzionario Responsabile dell'Imposta Municipale Propria.
3. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:
 - numero massimo di rate mensili consentite: dodici. Nel caso di richiesta di rateizzazione superiore alla dodici rate la dilazione può essere concessa con provvedimento della Giunta Comunale;
 - nel provvedimento del Funzionario Responsabile dell'IMU verranno indicate le scadenze di pagamento delle varie rate e del relativo importo. La scadenza di pagamento della rata verrà fatta coincidere con l'ultimo giorno del mese;
 - sulle rate da pagare saranno dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno sino alla data di scadenza della rata.
4. Potrà inoltre essere concessa la sospensione del pagamento degli accertamenti sino a sei mesi. In tal caso la rateizzazione del pagamento potrà essere consentita fino ad un massimo di sei rate mensili.
5. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 25.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e dovrà saldare il debito residuo in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Articolo 26 - Accertamento con adesione

1. Al fine di favorire la definizione della procedura di accertamento relativa all'Imposta Municipale Propria, viene applicato l'istituto dell'accertamento con adesione, disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Articolo 27 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore

logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 28 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione e/o rateizzazione, sono riscosse coattivamente mediante il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Articolo 29 - Funzionario Responsabile dell'imposta

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 è designato un Funzionario Responsabile a cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 30 - Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente Regolamento.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPO TERZO

Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti - TARI

Articolo 32 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina nel Comune di Magnago la componente TARI dell'Imposta Unica Comunale IUC prevista dai commi dal 639 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ed è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
3. La tariffa della tassa sui rifiuti TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 33 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce *rifiuto*, ai sensi dell'articolo 183 - comma 1 - lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 - comma 2 - del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 - comma 3 - D.Lgs n. 152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 34- Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agro-industriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie fino al raggiungimento del limite quantitativo determinato nel valore massimo del 100% del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 35 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;

- e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2 - lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 117.

Articolo 36 - Soggetto attivo

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune di Magnago nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 37 - Presupposto della tassa

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati in quanto idonei ad ospitare la presenza umana.
2. Si intendono per:
- a) **locali**: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) **aree scoperte**: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo;
 - c) **utenze domestiche**: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) **utenze non domestiche**: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dalla tassa:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, lastrici solari, cortili, giardini e parchi, ecc ...);
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Tutti i locali imponibili sono considerati suscettibili di produrre rifiuti salvo prova contraria fornita dal soggetto passivo. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 38 - Soggetti passivi

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 39 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione non utilizzate prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici coperte e scoperte destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree scoperte non operative non suscettibili di produrre rifiuti, quelle adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, e quelle ornamentali ove non strumentali all'esercizio dell'attività;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) le superfici di unità immobiliari adibite esclusivamente all'esercizio dei culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, per la parte effettivamente utilizzata come tale con esclusione in ogni caso dei locali annessi ad uso abitativo;
 - i) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi.
2. Sono altresì esclusi dal tributo i locali posseduti dal Comune per l'espletamento delle proprie attività.
 3. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione con validità non retroattiva rispetto alla data di presentazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 40 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 39.

Articolo 41 – UtENZE non domestiche. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 39, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Nel caso in cui non sia possibile identificare con precisione tali aree e vi sia una produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, la percentuale di scorporo della superficie, in base alle diverse categorie di utenza non domestica è la seguente:

Attività	% di abbattimento della superficie
Carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, elettrauto	80%
Tipografie	80%
Falegnamerie	80%
Lavorazione di materie plastiche, cuoio, pelle e similari	80%
Laboratori Tessili	80%
Officine di carpenteria meccanica	80%
Fabbricazione di macchine e apparecchiature elettriche	80%
Fonderie, verniciature, galvanotecnici	80%

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER e allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
4. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui al comma precedente non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la dichiarazione.

5. Il contribuente è tenuto a dichiarare, entro la data prevista per le denunce di variazione, il venir meno delle condizioni previste ai commi precedenti che consentono la fruizione dell'esclusione.
6. Il Comune si riserva la facoltà di compiere tutti gli accertamenti opportuni per la verifica dei documenti prodotti.

Articolo 42 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. A decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI, ai sensi del comma 648 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie delle aree scoperte adiacenti gli impianti di erogazione per una superficie convenzionale calcolata applicando una distanza di 3 metri lineari dall'erogatore su ciascun lato.

Articolo 43 – Piano Finanziario

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa.
3. La relazione illustrativa comprende una descrizione del modello organizzativo di gestione del ciclo dei rifiuti, dei beni e delle strutture utilizzate, dei servizi affidati a terzi, degli eventuali interventi o investimenti necessari ed analizza le singole voci di costo relative alla parte fissa e alla parte variabile della tariffa.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa della tassa e in particolare tutti i costi sostenuti

dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 27 aprile 1999 n. 158.

5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

Articolo 44 - Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 27 aprile 1999 n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità e comunque entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 45 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale di tutti i costi del servizio, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e del tasso di inflazione programmato.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Ka, Kb, Kc e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 46 - Periodo di applicazione della tassa

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, oppure è variata o modificata, e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata o nel termine di cui al successivo articolo 59, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi anche se la presentazione della denuncia è avvenuta successivamente a tale data. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 59, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio (tramite compensazioni, sgravi o rimborsi).

Articolo 47 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate (coeff. Ka) al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 - Allegato 1 - del DPR 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti (coeff. Kb), secondo le previsioni di cui al punto 4.2 - Allegato 1 - del DPR 27 aprile 1999 n. 158.
3. I coefficienti rilevanti (Ka e Kb) nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Articolo 48 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante nell'anagrafe comunale. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
7. Per le unità abitative tenute a disposizione da eredi, da residenti nel medesimo comune presso altra unità immobiliare, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello di un'unità ogni 50 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
8. Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed & Breakfast, case per vacanze e simili strutture che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.
9. Nel caso di nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap, con attestato di invalidità non inferiore al 75% e con un ISEE familiare, in prima applicazione, non superiore a euro 27.915,00 rinviando ad apposita deliberazione di Giunta Comunale gli eventuali adeguamenti tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa ISEE, il numero dei componenti il nucleo familiare viene diminuito di un'unità, così come indicato all'art. 57 "Agevolazioni". Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente non verrà addebitata la parte variabile della tariffa.
10. L'agevolazione di cui al comma 9 viene concessa a domanda dell'interessato e non grava sulle tariffe determinate ma verrà posta a carico del bilancio comunale.

Articolo 49 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione (Kc) secondo le previsioni di cui al punto 4.3 - Allegato 1 - del DPR 27 aprile 1999 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di

coefficienti di potenziale produzione (Kd) secondo le previsioni di cui al punto 4.4 - Allegato 1 - del DPR 27 aprile 1999 n. 158.

3. I coefficienti (Kc e Kd) rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione tariffaria.

Articolo 50 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, risultante dall'iscrizione alla CCIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 51 - Scuole statali

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008 n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti - TARI.

Articolo 52 - Tassa giornaliera

1. Per le utenze non domestiche la tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 185 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso.
5. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti, e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 55 (riciclo) e 56 (inferiori livelli di prestazione di servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'art. 54.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 53 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti - TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il tributo provinciale deve essere riversato secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni normative.

Articolo 54 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni e purché dichiarino espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 55 - Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 649 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la quota variabile della tassa per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani è ridotta a consuntivo mediante specifica attestazione prodotta dal contribuente, in cui si dimostri con idonea documentazione le misure applicate ai fini dell'applicazione del riciclo diretto, oppure rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183 - comma 1 - lett. u) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiale o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è proporzionale alla quantità documentata di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, rispetto alla quantità totale di rifiuti prodotti.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 marzo dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'avvio al riciclo.

Articolo 56 - Riduzioni per ulteriori livelli di prestazione del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione dei servizi dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 86, della Legge 28 dicembre 1995 n. 549, in presenza di lavori per la realizzazione di opere pubbliche disposti dal Comune, che comportino la chiusura di pubbliche vie per più di sei mesi, i contribuenti che hanno esercizi commerciali ed artigianali nelle vie oggetto della predetta chiusura, avranno diritto alla riduzione della TARI nella percentuale effettiva di riduzione fissata ogni anno dalla Giunta Comunale nella deliberazione di approvazione delle relative tariffe. Per quanto concerne gli esercizi artigianali tale agevolazione è applicabile limitatamente a quelli che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti al pubblico e sulle sole superfici ove tale vendita sia svolta. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. L'Ente, per la concessione del beneficio, verificherà l'effettiva preclusione al traffico veicolare della zona interessata dai lavori osservando le date di inizio e fine delle relative ordinanze di chiusura al traffico. Nel caso di lavori non continuativi verranno sommati i singoli periodi di interdizione al traffico veicolare disposti con apposite ordinanze. L'agevolazione competerà anche nel caso in cui per lo stesso

lavoro il periodo di interruzione interessi due distinte annualità. La riduzione si chiede presentando apposita domanda in carta libera, su apposito modello all'uopo predisposto, al Servizio Tributi indicando:

- a. la ragione sociale del contribuente ed il codice fiscale;
- b. l'indirizzo ove ha sede l'attività;
- c. l'indicazione sommaria dei lavori svolti con il tempo complessivo di chiusura al traffico della zona interessata dai lavori, come segnalato dagli organi competenti attraverso l'emanazione di apposite ordinanze;
- d. la richiesta di rimborso della tassa già interamente corrisposta oppure la richiesta di riduzione della stessa se non ancora versata.

Articolo 57 - Agevolazioni

1. Nel caso di nuclei familiari con la presenza di portatori di handicap, con attestato di invalidità non inferiore al 75% e con un ISEE familiare, in prima applicazione, non superiore a euro 27.915,00, rinviando ad apposita deliberazione di Giunta Comunale gli eventuali adeguamenti tenuto conto delle modifiche apportate alla normativa ISEE, il numero dei componenti il nucleo familiare viene diminuito di un'unità. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente non verrà addebitata la parte variabile della tariffa.
2. L'agevolazione di cui al comma precedente è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa dando atto della non iscrizione nel piano economico finanziario di tali costi.
3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 54.

Articolo 58 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 59 - Obbligo di dichiarazione. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione per:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevati attraverso l'acquisizione delle risultanze anagrafiche, unicamente però per l'abitazione di residenza. La tariffa verrà adeguata d'ufficio a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione dei componenti il nucleo familiare.

2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al precedente comma 2. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione deve essere presentata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune:
 - a) **per le utenze domestiche:** dall'intestatario della scheda di famiglia o da altro componente del nucleo familiare nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) **per le utenze non domestiche:** dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) **per gli edifici in multiproprietà** e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:

relativa alle utenze domestiche:

 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

relativa alle utenze non domestiche:

 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Se i soggetti di cui al comma 5 non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 60 - Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998 n. 138.

Articolo 61 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a Euro 500,00 il contribuente può richiedere, nei casi di comprovata difficoltà supportata da idonea documentazione, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino ad un massimo di 12 mesi, oltre agli interessi di cui all'articolo 64. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 62 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa dovuta, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% della tassa non versata, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 60 - comma 1 - entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di Euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Articolo 63 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI (Tassa sui Rifiuti) dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.
2. Con Deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabiliti il numero di rate e le scadenze di pagamento della tassa, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e, comunque, il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Nelle more di approvazione del bilancio di previsione, fissato da norme statali, la Giunta Comunale con proprio atto, per opportunità e/o necessità di bilancio, potrà stabilire versamenti di acconti del tributo stesso sulla base degli importi versati nell'annualità precedente determinando le relative scadenze.

3. Il versamento della tassa per l'anno di riferimento è effettuato tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato al Comune o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari o postali definite di anno in anno nella deliberazione di determinazione tariffaria.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 62 - comma 1 - oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle relative spese. E' applicabile la rateizzazione di cui all'articolo 61 - comma 2.

Articolo 64 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 65- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 64, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 - comma 1, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con la tassa dovuta per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Articolo 66 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1 - comma 168 - della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori ad Euro 3,00 per anno d'imposta, così come già previsto nel regolamento per la disciplina delle entrate (Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29 marzo 2007).
2. Ai sensi dell'articolo 3 - comma 10 - del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale

disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 67 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai precedenti commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 68 – Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

Articolo 69 - Clausola di adeguamento

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 70 - Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni e della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Nelle more della revisione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione di coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 Allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a, 4b,

inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può altresì decidere di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle dell'Allegato A e dell'Allegato B.

Articolo 71 - Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Dalla stessa data è soppressa la Tares di cui all'articolo 14 del D.L. 201/11.
3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

ALLEGATO A - Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B - Categorie di utenze non domestiche

Comuni con più di 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

CAPO QUARTO

Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili -TASI

Articolo 72 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dai commi dal 669 al 679 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 73 - Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili soggetti al tributo.

Articolo 74 - Presupposto del tributo

1. Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Articolo 75 - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 74. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante versa la TASI, se dovuta, nella misura del 30 per cento, dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo articolo 77. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
5. Nel caso in cui l'immobile soggetto del tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. Per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 76 - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

Articolo 77 - Determinazione delle aliquote

2. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - c) per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti di cui alla lettera b), per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui all'articolo

78, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui all'articolo 79 restando nella facoltà del Consiglio Comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere alcuna detrazione, riduzione od esenzione.

4. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e le detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
5. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote si riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
6. I predetti limiti minimi e massimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative intervenute dopo l'approvazione del presente regolamento.

Articolo 78 - Detrazioni

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune, in base a quanto previsto dal precedente art. 76 comma 1 lett. c), può stabilire l'applicazione di detrazioni d'imposta o altre misure, sino alla concorrenza del suo ammontare, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Articolo 79 - Riduzioni ed esenzioni

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni così come stabilito dal comma 659 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.
2. In particolare, sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
3. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 660 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è concessa l'esenzione della TASI per i primi due anni d'imposta decorrenti dalla data di inizio attività, a favore dei titolari di nuove attività commerciali, industriali, artigianali in qualità di proprietari o affittuari dell'immobile in cui viene esercitata l'attività stessa. Tale esenzione viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale nel rispetto del limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
4. I titolari di nuove attività al fine di beneficiare dell'esenzione di cui al comma precedente devono presentare all'ufficio tributi del Comune relativa dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo

all'inizio dell'attività, a tal proposito verrà messo a disposizione dal Comune sul proprio sito internet apposita modulistica.

Articolo 80 - Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, e nel caso di affittuari le dichiarazioni presentate ai fini della TARES/TARSU purché contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo
3. I soggetti individuati all'articolo 75 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Articolo 81 - Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Dopo la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo articolo 82.
3. Il tributo è dovuto dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso fatto salvo quanto previsto all'articolo 75 comma 3. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad Euro 3,00 (tre) per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 82 - Scadenze del versamento

1. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno con scadenza il 16 ottobre.
2. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione, fissato da norme statali, la Giunta Comunale con proprio atto, per opportunità e/o necessità di bilancio, potrà stabilire versamenti di acconti del tributo stesso sulla base degli importi versati nell'annualità precedente determinando le relative scadenze.

Articolo 83 - Accertamento

1. Il Funzionario Responsabile, sulla base di ogni elemento utile, compreso il collegamento con i sistemi informativi immobiliari, verifica le posizioni contributive per ogni anno di imposta, determina l'importo dovuto da ciascun contribuente e, qualora riscontri un versamento minore di tale importo, provvede ad emettere avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento contenente la liquidazione del tributo dovuto, dei relativi interessi e della sanzione di cui al successivo articolo 85.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite sistemi di posta certificata intestata direttamente al contribuente, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Articolo 84 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versato il tributo, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

Articolo 85 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI, si applica l'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e s.m.i..
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da Euro 100,00 a Euro 500,00.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Articolo 86 - Valore minimo accertamenti e rimborsi

1. Qualora l'importo da rimborsare o da recuperare da parte dell'ente risulti essere per ciascuna annualità inferiore a Euro 12,00 comprensivo di sanzioni e interessi, non si provvederà ad effettuare alcuna attività di accertamento o rimborso.

Articolo 87 - Dilazione di pagamento e gli avvisi di accertamento

1. In caso di debito derivante dalla notifica di avvisi di accertamento della TASI può essere concessa la rateizzazione del pagamento dell'importo complessivo (comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi).
2. La rateizzazione del debito totale è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, da inviare all'Ufficio Tributi entro il termine indicato nel provvedimento per il pagamento del relativo importo ed è concessa con atto del Funzionario Responsabile della TASI.
3. La rateizzazione viene concessa alle seguenti condizioni:
 - numero massimo di rate mensili consentite: dodici. Nel caso di richiesta di rateizzazione superiore alla dodici rate la dilazione può essere concessa con provvedimento della Giunta Comunale;
 - sulle rate da pagare saranno dovuti gli interessi al tasso legale vigente, calcolati giorno per giorno sino alla data di scadenza della rata.
4. Potrà inoltre essere concessa la sospensione del pagamento degli accertamenti sino a sei mesi. In tal caso la rateizzazione del pagamento potrà essere consentita fino ad un massimo di sei rate mensili.

5. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione e dovrà saldare il debito residuo in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata.

Articolo 88 - Disposizioni in materia di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali ad esempio errore logico o di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza dei requisiti per fruire di regimi agevolativi precedentemente negati, errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.

Articolo 89 - Riscossione Coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso il provvedimento di sospensione e/o rateizzazione, sono riscosse coattivamente mediante il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 o mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Articolo 90 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 91 - Disposizioni finali e transitorie

1. Vengono abrogate tutte le disposizioni regolamentari contrarie o incompatibili con le norme contenute nel presente Capo.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento vigenti e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 92 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.